

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (COM(2008)0809 – C6-0471/2008 – 2008/0240(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura - rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0809),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0471/2008),
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo: "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
- visti gli articoli 294, paragrafo 3 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2009¹,
- visto il parere del Comitato delle regioni del 4 dicembre 2009²,
- visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 novembre 2010, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
- vista la lettera dell'11 novembre 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la salute e la sicurezza alimentare in conformità dell'articolo 87, paragrafo 3 del suo regolamento,
- visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0196/2010),

¹ GU C 306 del 16.12.2009, pag. 36.

² GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

- A. considerando che secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa o nel presente parere e che per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni immutate del precedente atto con le suddette modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione del testo esistente, senza apportarvi modifiche sostanziali.
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2010 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
visto il parere del Comitato delle regioni⁵,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,
considerando quanto segue:

- (10) Le misure previste dalla presente direttiva tengono conto degli orientamenti e delle raccomandazioni internazionali esistenti e si basano su una valutazione dei dati scientifici e tecnici disponibili. Esse sono necessarie per raggiungere il livello prescelto di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, nel dovuto rispetto del principio di precauzione, avuto riguardo ai rischi che potrebbero sorgere nell'Unione in assenza di tali disposizioni. Esse dovrebbero essere periodicamente riesaminate e, se necessario, adattate per tener conto di nuove informazioni tecniche e scientifiche. **Gli allegati alla presente direttiva dovrebbero essere riesaminati regolarmente, anche per tener conto degli allegati XIV e XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche⁷. In particolare, dovrebbero essere considerati a titolo prioritario i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso dell'esabromociclo dodecano (HBCDD), dello ftalato di bis(2-etilestere) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP).** Ai fini di un ampliamento del numero di sostanze con restrizioni di uso, la Commissione dovrebbe riesaminare le sostanze precedentemente sottoposte a valutazione in base ai nuovi criteri della presente direttiva nell'ambito del primo riesame.
- (11) La presente direttiva integra la legislazione dell'Unione europea sulla gestione dei rifiuti in generale, in particolare la direttiva 2008/98/CE nonché il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (16) Non appena saranno disponibili prove scientifiche e tenendo conto del principio di precauzione, si dovrebbe esaminare la restrizione di altre sostanze pericolose, tra cui qualsiasi sostanza di piccolissime dimensioni o struttura interna o di superficie (nanomateriali) potenzialmente pericolosa in ragione delle

⁴ GU C 306 del 16.12.2009, pag. 36.

⁵ GU C 141 del 29.5.2010, pag. 55.

⁶ Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2010.

⁷ GU L 396, del 30.12.2006, pag. 1.

caratteristiche insite alle loro dimensioni o struttura, e la loro sostituzione con sostanze e tecnologie alternative più rispettose dell'ambiente che assicurino almeno lo stesso livello di protezione dei consumatori. **A tal fine, il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di uso di cui all'allegato II dovrebbero essere coerenti, sfruttare al massimo le sinergie e rispecchiare la natura complementare con le attività svolte a titolo di altre normative dell'Unione, ed in particolare del regolamento (CE) n. 1907/2006, garantendo nel contempo il funzionamento reciprocamente autonomo della presente direttiva e del citato regolamento.** È opportuno consultare i soggetti interessati e tenere particolarmente conto del potenziale impatto sulle PMI.

- (25) Ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE in merito alla modifica dell'allegato II, alle modalità dettagliate per il rispetto dei valori massimi di concentrazione e all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico degli allegati III e IV. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (29) **È opportuno che, in occasione del prossimo riesame della presente direttiva, venga effettuata un'analisi approfondita della coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006.**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I.

Gli Stati membri dispongono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che

risulterebbero non conformi alla presente direttiva, possano comunque continuare ad essere immesse sul mercato fino al(8 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva)*

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1. *Fatto salvo il paragrafo 2*, la presente direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I.

2. *Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le apparecchiature elettriche ed elettroniche che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva, possano comunque continuare ad essere immesse sul mercato fino al ...*.*

3. La presente direttiva si applica fermi restando i requisiti della normativa *dell'Unione* in materia di sicurezza e di salute, sulle sostanze chimiche, in particolare il

4. La presente direttiva non si applica:

- a) alle apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
- b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un'altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;
- d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni.
- f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;

* *Otto anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

- i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
- j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "apparecchiature elettriche ed elettroniche" (di seguito "AEE"), le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1 000 volt per la corrente alternata e a 1 500 volt per la corrente continua;
- b) ai fini della lettera a) sono, "apparecchiature dipendenti" le apparecchiature elettriche ed elettroniche che necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici al fine di espletare almeno una delle funzioni previste;
- e) "*cavi*", *tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai 250V che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE;*

Articolo 4

Prevenzione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le AEE *immesse sul mercato*, compresi *i cavi e* i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, *al loro aggiornamento o al potenziamento della loro capacità*, non contengano le sostanze di cui all'allegato II.
2. Ai fini della presente direttiva nei materiali omogenei è tollerata la concentrazione massima in peso indicata nell'allegato II. *La Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 20 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 21 e 22, le modalità dettagliate per garantire la conformità con i predetti valori massimi di concentrazione, anche tenendo conto dei rivestimenti delle superficie.*

3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire dal ...^{*}, ai dispositivi medici in vitro immessi sul mercato a partire dal ...^{**} e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a partire dal ...^{***}.

4. Il paragrafo 1 non si applica *ai cavi o* ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, *all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità* delle seguenti apparecchiature:

- a) AEE immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006;
- b) dispositivi medici immessi sul mercato anteriormente al ...^{****};
- c) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato anteriormente al ...^{*};
- d) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al ...^{**};
- e) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al ...^{***};
- f) AEE che hanno beneficiato di una deroga e che sono state immesse sul mercato prima della scadenza della deroga medesima, *relativamente alla deroga specifica in questione.*

* *Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

** *Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*** *Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

**** *Tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

* *Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

** *Cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

*** *Sei anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo 6

Riesame e modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso

1. Onde conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto del principio di precauzione, **la Commissione prende in considerazione la possibilità di riesaminare, sulla base di una valutazione approfondita, e di modificare l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato II entro ...*** e successivamente su base regolare, di propria iniziativa o in seguito alla presentazione di una proposta di uno Stato membro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2.

Il riesame e la modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni di uso di cui all'allegato II devono essere coerenti con altre normative in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e tengono anche conto degli allegati XIV e XVII di tale regolamento. Il riesame dovrebbe basarsi sulle conoscenze di pubblico dominio acquisite grazie all'applicazione di tale normativa.

Ai fini del riesame e della modifica dell'allegato II, la Commissione tiene particolare conto del fatto che una sostanza, tra cui le sostanze di piccolissime dimensioni o a struttura interna o di superficie, o il gruppo di sostanze simili:

- a) possa avere un impatto negativo in sede di operazioni di gestione dei AEE, tra cui sulle possibilità di preparazione per il reimpiego di AEE o il riciclaggio di materiali contenuti nei AAE;
- b) possa dare origine, dato il suo impiego, a una dispersione incontrollata o diffusa nell'ambiente della sostanza o di residui pericolosi ovvero di prodotti di trasformazione o di degradazione mediante la preparazione per il reimpiego, il riciclaggio o altro trattamento di materiali contenuti nei AEE nelle attuali condizioni operative;
- c) possa comportare un'esposizione inaccettabile dei lavoratori che intervengono nella raccolta o il trattamento dei AEE;
- d) possa essere rimpiazzata da prodotti sostitutivi o tecnologie alternative, che hanno un impatto meno negativo.

Durante il riesame, la Commissione consulta le parti interessate, compresi gli operatori economici, gli operatori del settore del riciclaggio e del trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

* *Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

2. Le proposte di riesame e di modifica dell'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso, o di un gruppo di sostanze simili, di cui all'allegato II contengono almeno le seguenti informazioni:

- a) una formulazione chiara e precisa della proposta;
- b) evidenze ampiamente documentate e scientifiche per la restrizione;
- c) informazioni sull'impiego delle sostanze o del gruppo di sostanze simili nei AEE;
- d) informazioni sugli effetti nocivi e sull'esposizione, segnatamente nell'ambito di operazioni di gestione dei AEE;
- e) informazioni sugli eventuali prodotti sostitutivi e su altre alternative, sulla loro disponibilità e affidabilità;
- f) il motivo per cui si ritiene che una restrizione a livello di Unione rappresenti la misura più adatta;
- g) una valutazione socioeconomica.

3. La Commissione adotta le misure di cui al presente articolo mediante atti delegati conformemente all'articolo 20 e fatte salve le condizioni previste agli articoli 21 e 22.

Articolo 24

Riesame

1. Entro ... la Commissione esamina la necessità di modificare l'ambito di applicazione della presente direttiva per quanto riguarda le AEE di cui all'articolo 2 e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso, di una proposta legislativa, riguardo alle eventuali deroghe supplementari relative a tali AEE.*

*2. Entro ...** la Commissione procede a un riesame generale della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.*

** Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

*** Dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

ALLEGATO I

Categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla presente direttiva

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle categorie sopra elencate

ALLEGATO II

Sostanze **con restrizioni di uso** di cui all'articolo 4, **paragrafo 1**, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

Piombo (0,1%)

Mercurio (0,1%)

Cadmio (0,01%)

Cromo esavalente (0,1%)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1%)

Esteri bifenili polibromurati (PBDE) (0,1%)

ALLEGATO III

Applicazioni che beneficiano di una deroga alla restrizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda tutte le AEE⁸

ALLEGATO IV

Applicazioni che beneficiano di una deroga alla restrizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, specifica per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo

ALLEGATO V

Domanda di deroghe, revoca di deroghe e proroga di deroghe di cui all'articolo 5

ALLEGATO VI

Dichiarazione "CE" di conformità

ALLEGATO VII

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 26)

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 26)

⁸ *Il contenuto dell'allegato V sarà sostituito dalla versione recentemente approvata (GU L 251, 25.9.2010, pag. 28) all'atto della finalizzazione da parte dei giuristi linguisti.*

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA⁹

Direttiva 2002/95/CE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4, frase introduttiva
-	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, lettera a)	Articolo 3, lettere a) e b)
Articolo 3, lettera b)	-
-	Articolo 3, lettere da f) a ab)
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1, allegato II
-	Articolo 4, paragrafi da 3 a 4
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 6
Articolo 4, paragrafo 3	-
-	-
-	-
Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e primo e terzo trattino
-	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino
	Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo comma

⁹ *Da aggiornare all'atto della finalizzazione da parte dei giuristi linguisti.*

Direttiva 2002/95/CE	Presente direttiva
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafi da 3 a 6
-	Articolo 5, paragrafo 7
Articolo 6, primo, terzo e quarto trattino	Articolo 5, paragrafo 8
-	Articolo 6
Articolo 7	articoli da 7 a 18
Articolo 8	Articoli da 19 a 22
Articolo 9	Articolo 23
-	Articolo 25
Articolo 10	Articolo 26
Articolo 11	Articolo 27
-	Articolo 28
Allegato, punti 1-28	Allegati I-II
Allegato, punto 29, primo capoverso	Allegato III, punti 1-28
Allegato, punto 29, secondo capoverso	Allegato III, punto 29
Allegato, punti 30-32	Articolo 4, paragrafo 2
-	Allegato III, punti 30-32
	Allegati da IV a VIII